



Il Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (*“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*);

VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale è stata disposta la chiusura degli impianti sciistici nei territori ivi indicati, e considerato che la perdurante situazione ha determinato la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, che all'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, il quale prescrive che *“430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti”*;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;

VISTA la nota trasmessa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in data 15 aprile 2021 (prot. n. 2571/C16TUR/CSR), con la quale è stata comunicata l'approvazione della proposta di riparto delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, alla erogazione delle risorse del fondo, nella misura di euro 430.000.000, agli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

VISTA la decisione C(2021)5938 del 4 agosto 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la misura prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, indicando il limite massimo del contributo sulla base della differenza tra la media del margine operativo lordo (MOL) del periodo 2017-2019, corretta per l'effetto di contrazione del prodotto interno lordo (PIL), e il margine operativo lordo (MOL) del periodo dicembre 2020 – aprile 2021, come previsto dai paragrafi 30-34 della citata decisione C(2021)5938/2021;

DECRETA

Art. 1





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative per la erogazione della somma di euro 430.000.000, facente parte delle risorse stanziare sul fondo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinata, ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 2, agli esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alle imprese esercenti, in via primaria o prevalente, attività identificata dal codice ATECO 49.39.01.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere l'attività nel territorio di uno o più comuni, ricompresi all'interno di almeno un comprensorio sciistico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come definiti con provvedimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo decreto;
 - b) non avere procedure concorsuali pendenti;
 - c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
 - d) non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - f) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

Art. 3

(Determinazione del contributo)

1. L'ammontare del contributo in favore dei beneficiari è determinato nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

2019, come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti, ed è erogato in conformità alla percentuale del 49% indicata nella decisione C(2021)5398 del 4 agosto 2021 della Commissione europea.

2. Il contributo di cui al presente decreto, in aggiunta agli altri eventualmente erogati sulla base della normativa emergenziale, è riconosciuto a condizione che il cumulo non superi l'importo complessivo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019, come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati e, comunque, non superi il massimale autorizzato ai sensi della disciplina eurounitaria. Il limite massimo del contributo è determinato come differenza tra la media del margine operativo lordo (MOL) del periodo 2017-2019, corretta per l'effetto di contrazione del prodotto interno lordo (PIL), e il margine operativo lordo (MOL) del periodo dicembre 2020 – aprile 2021, come previsto dai paragrafi 30-34 della decisione C(2021)5938 del 4 agosto 2021.
3. In caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto ai contributi determinati in applicazione dei commi 1 e 2, l'erogazione in favore dei beneficiari avverrà in misura ridotta rispetto alle singole richieste, mediante riduzione proporzionale, tenendo conto dell'insieme delle richieste di contributo e del totale delle risorse da erogare, pari a 430 milioni di euro.
4. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 4

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità all'autorizzazione della Commissione europea concessa con decisione C(2021)5938 del 4 agosto 2021 ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

(Presentazione delle domande)

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, aventi ad oggetto l'individuazione dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero del turismo un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro il termine indicato nell'apposito avviso di cui al comma 1, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo. Nella domanda, i soggetti interessati autocertificano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) gli importi dei ricavi di biglietteria registrati nelle singole annualità 2017, 2018 e 2019, come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo.

Art. 6

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 4 - Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo – sul capitolo 4210 p.g. 1 in conto competenza 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 26 agosto 2021

IL MINISTRO DEL TURISMO

Firmato
digitalmente da
**MASSIMO
GARAVAGLIA**

CN = MASSIMO
GARAVAGLIA
C = IT

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

DANIELE FRANCO
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE
09.09.2021
16:09:28 UTC

